



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura Comunale di Lanciano

Approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 10.01.2020 con deliberazione n. 2

Modificato dalla Giunta Comunale nella seduta del 12.11.2024 con deliberazione n. 333

INDICE

TITOLO I Della istituzione dell'Avvocatura Comunale (dall'art. 1 all'art. 10)

TITOLO II Della Pratica Forense (dall'art. 11 all'art. 14)

TITOLO III Delle collaborazioni esterne e dei compensi (dall'art. 15 all'art. 19)

TITOLO IV Disposizioni finali (dall'art. 20 all'art. 21)

Titolo I **Della istituzione dell'Avvocatura Comunale**

Art. 1

1. È istituita presso il Comune di Lanciano l'Unità Operativa Autonoma "Avvocatura Comunale", attualmente inserita nella Segreteria Generale. La macrostruttura di questo Ente contempla, all'interno dell'ambito organizzativo "Avvocatura Comunale", la Funzione "Contenzioso ed attività di consulenza" a cui ineriscono tutte le attività proprie dell'Ufficio Legale. In conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e la Legge Forense, all'Ufficio Legale è preposto un responsabile, dipendente comunale con profilo professionale di funzionario avvocato inquadrato nella categoria D, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
2. I dipendenti dell'ente inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva all'Avvocatura civica sono iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri a carico dell'amministrazione comunale.
3. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Lanciano secondo le norme contenute nel presente regolamento.
4. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'ente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. 247/2012) e del regolamento degli avvocati iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine Circondariale Forense di appartenenza.
5. L'Ufficio Legale è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente. Agli avvocati dipendenti comunali è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non possono subire condizionamenti. Essi rispondono del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco legale rappresentante dell'Ente.
6. L'Amministrazione Comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale.

Art. 2

1. L'Ordinamento dell'Avvocatura Comunale si uniforma ai seguenti principi e criteri:
 - a) di autonomia
 - b) di indipendenza
 - c) di efficacia interna ed esterna;
 - d) di efficienza tecnica e comportamentistica;
 - e) di economicità;
 - f) di professionalità e responsabilità del personale.

Art. 3

1. L'Avvocatura Civica è strutturata in conformità del modello organizzativo dell'Ente. La responsabilità dell'Ufficio ed è affidata ad un avvocato iscritto per conto dell'ente nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 24, titolare di alta professionalità, con funzioni di coordinamento e in posizione di primus inter pares rispetto ad eventuali altri colleghi togati assegnati al medesimo Ufficio. L'Ufficio è coadiuvato da idonea struttura tecnico-amministrativa. I compiti assegnati all'Avvocatura Civica consistono nell'assunzione della difesa legale del comune sia in sede

stragiudiziale che giudiziale, intendendosi per tale ultima la difesa dello stesso ente dinnanzi ad ogni giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria ed in qualsiasi veste di attore o convenuto, ricorrente o resistente ed anche in sede di gravame.

2. La costituzione in giudizio del comune sia come attore che come convenuto è preceduta dalla deliberazione della giunta comunale su proposta formalizzata dal dirigente preposto all'Unità Autonoma Avvocatura, sentito il responsabile della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza e sulla base del parere di un funzionario avvocato dipendente comunale in ordine alla opportunità di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché alla verifica della possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.
3. All'Avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della Professione Forense" con le conseguenti responsabilità professionali.
4. I legali comunali svolgono i compiti relativi al loro ufficio con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. A loro è conferita, dal Sindaco o da chi ne fa le veci, procura generale alle liti.
5. In virtù di tale procura l'avvocato ha ogni potere e facoltà, nessuna esclusa od eccettuata e potrà nell'esclusivo interesse del Comune compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione - previa autorizzazione dell'organo di governo dell'ente - ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
6. Anche per la transazione da effettuarsi in sede stragiudiziale il funzionario avvocato dovrà predisporre l'atto di transazione o esprimere il proprio parere tecnico su atti di transazione redatti da altri uffici, trasfuso in atto scritto illustrando le ragioni di opportunità al fine del raggiungimento degli obiettivi più convenienti in termini di guadagno e/o risparmio economico ed al fine di alleggerire il carico di lavoro del suo ufficio.
7. Spetta all'Avvocatura civica e ad ogni altro organo preposto agli ambiti organizzativi in cui si articola la macrostruttura dell'ente individuare, nell'esclusivo interesse dell'ente, i crediti vantati nei confronti di terzi che derivano da attività strettamente connesse alla gestione della cosa pubblica o scaturenti da esiti favorevoli di giudizi in cui vi sia stata la soccombenza della controparte. A tal proposito spetta all'avvocato esperire ogni azione diretta alla tutela del credito stesso.
8. Compete in via esclusiva all'Avvocatura Comunale promuovere la negoziazione assistita e assistere gli organi comunali nella stipulazione delle relative convenzioni negoziali, nei termini e con le modalità indicate dal D.L. 12/9/2014 n. 132 convertito in legge con modificazioni dalla L. 10/11/2014 n. 162. All'Avvocatura compete altresì fare ricorso alla mediazione nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28.

Art. 4

1. In presenza di illeciti perpetrati a danno dell'ente o di segnalazioni in tal senso allo stesso pervenute, sarà compito dell'Avvocatura civica dare impulso a procedimenti penali attraverso la proposizione di denunce, querele ed esposti alle competenti autorità giudiziarie, partecipare ai relativi procedimenti e eventualmente costituirsi come parte civile nei processi che ne

scaturiranno. A tal fine verrà conferita da parte dell'organo rappresentativo, apposita procura speciale.

Art. 5

1. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.
2. Nell'ambito della funzione consultiva, sono legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici: il Sindaco, il Segretario Generale e i Dirigenti.
3. Di norma il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
4. L'avvocato a cui è assegnata la pratica dovrà rilasciare pareri verbali o scritti in materia giuridica entro 30 gg. dalla richiesta. In casi di particolare urgenza o di rilevante importanza e compatibilmente con le esigenze dell'Avvocatura civica i pareri dovranno essere formulati per iscritto ed in termini più brevi rispetto al termine sopra indicato.

Art. 6

1. Gli avvocati comunali dovranno osservare le regole contenute nel codice deontologico, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei colleghi, ispirando la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro ed osservando il dovere di segretezza e riservatezza sia per quel che concerne l'attività giudiziale che quella stragiudiziale.
2. Gli avvocati dovranno altresì evitare di compiere consapevolmente qualsiasi atto contrario all'interesse dell'ente.
3. Gli stessi hanno l'obbligo di astenersi dalla difesa dell'ente ogni qual volta si trovino in rapporto di conflittualità o siano tenuti per legge ad astenersi e dovranno tempestivamente comunicarlo al Segretario Generale affinché egli possa provvedere alla nomina di altro avvocato interno, ovvero, in mancanza del libero foro.
4. Allo stesso modo provvederanno per la difesa dell'ente dinanzi alle magistrature superiori e nelle controversie che si svolgeranno fuori dal distretto di appartenenza per la designazione di avvocati domiciliatari. In ogni caso, gli avvocati comunali dovranno vigilare sull'operato di questi impartendo le direttive e, ove opportuno, proponendone la revoca.

Art. 7

1. Spetta ai responsabili dei vari uffici Comunali coinvolti coadiuvare i funzionari avvocati nella istruzione delle pratiche, ossia nella ricerca dei documenti, nella formazione e collazione dei fascicoli di causa, fornendo le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei loro compiti professionali, previa richiesta scritta che verrà formulata dall'Avvocato assegnatario della causa e che dovrà contenere anche ogni ulteriore indicazione in relazione alla tempistica e priorità rispetto ad altre attività.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Art. 8

1. Presso l'Unità Autonoma Avvocatura sono istituiti sistemi di annotazione di tutti gli affari trattati e dei pareri rilasciati.

Art. 9

1. Allo scopo di consentire all'Avvocatura civica di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e per consentire il continuo aggiornamento mediante partecipazione a convegni seminari e master.

Art. 10

1. L'avvocato è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale.

Titolo II Della Pratica Forense

Art. 11

1. Presso l'Avvocatura Civica può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalla Legge n. 247/2012.
2. Il tirocinio professionale non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione comunale, e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.
3. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura Civica consente lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di tre praticanti avvocati che, stante il disposto di cui all'articolo 41, comma 6 lettera b), della L. n. 247/2012, vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.
4. Per il reclutamento verrà pubblicato apposito bando da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, nella casa comunale e attraverso la pubblicazione sul sito del comune.
5. Al fine di garantire imparzialità nella scelta degli aspiranti praticanti avvocati si terrà conto nell'ordine dei seguenti requisiti:
 - 1) voto di laurea;
 - 2) la più giovane età;
 - 3) anzianità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
6. In casi di parità di requisiti prevarrà il requisito della minore età.

Art. 12

1. La pratica forense presso l'Avvocatura Civica, dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiore a 30 ed in conformità a quanto prescritto dall'ordinamento forense.
2. È istituito presso l'Avvocatura Comunale un apposito registro, in cui il praticante sotto la sorveglianza del tutor dovrà indicare gli orari ed il tipo di attività che giornalmente ha svolto; lo stesso sarà aggiornato con cadenza settimanale e firmato dal Responsabile dell'Avvocatura Civica ai fini della veridicità del suo contenuto.
3. In caso di inosservanza delle regole deontologiche, il praticante potrà essere sollevato dalla collaborazione previa comunicazione della notizia da inoltrarsi al Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 13

1. Il praticante non potrà avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario potrà essere sollevato dallo stesso.

Art. 14

1. Il praticante coadiuverà i funzionari avvocati dell'Avvocatura Civica in ogni loro attività sia Giudiziale che stragiudiziale e svolgerà la propria pratica professionale sotto le direttive del Responsabile dell'Ufficio Legale.

Titolo III

Delle collaborazioni esterne e dei compensi professionali

Art. 15

1. I Legali comunali potranno ricorrere a collaborazioni esterne per farsi sostituire in udienza quando appare giustificato in ragione di esigenze dell'ufficio.
2. Ai sostituti processuali verranno corrisposti diritti ed onorari, in base al tipo di causa e all'attività effettivamente svolta, in conformità della vigente tariffa forense e previa presentazione di preventivi cui farà seguito regolare fattura. Non saranno riconosciuti ai sostituti processuali né il diritto di vacanza né l'indennità di trasferta.

Art. 16

1. Agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale vengono corrisposti, come di seguito disciplinato i compensi professionali in conformità all'art. 37 C.C.N.L. – Area dirigenza 1998/2001, biennio economico 1998/1999 sottoscritto il 23/12/1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto EE.LL. sottoscritto il 14/9/2000, secondo cui *“gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578”*. Si applica altresì l'art. 9 del D.L.24 giugno 2014, n. 90 convertito nella Legge n. 114/2014.
2. I compensi sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii.
3. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) sentenze definitive favorevoli all'ente, con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente in virtù di liquidazione giudiziale;
 - b) sentenze definitive favorevoli all'ente con compensazione integrale delle spese di giudizio, ivi comprese le transazioni dopo sentenza favorevole all'ente.
4. Per “sentenza favorevole all'ente” si intendono tutti i provvedimenti giudiziali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi e provvedimenti similari) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altri) nei quali:
 - a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
 - b) sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
5. La definitività del provvedimento che chiude la controversia evita la ripetizione in caso di riforma dello stesso.
6. Nella ipotesi di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate, detratto il 15 % a titolo di rimborso spese forfettarie che spetta al Comune, sono ripartite tra gli avvocati dipendenti con le seguenti modalità:
 - a) nel caso che l'incarico sia stato conferito esclusivamente all'Avvocato Dirigente (collocato in quiescenza dal 1° novembre 2018) il compenso sarà corrisposto al predetto Dirigente, unico avvocato dipendente comunale fino al 31.10.2018, in misura del 100%,

fermo restando quanto stabilito in materia di erogazione di retribuzione di risultato dagli accordi decentrati in vigore presso l'ente;

b) nel caso di attività prestata dagli altri avvocati interni non dirigenti, **le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti per il 70% sulla base delle attività svolte nelle singole cause e per il restante 30%, il compenso sarà ripartito tra gli altri avvocati dipendenti dell'ente che svolgono la loro attività nell'avvocatura dell'ente (esclusi quelli che hanno trattato la singola causa), per tutti in proporzione al voto da ciascuno di essi riportato nella valutazione annuale della performance individuale purché non inferiore a 70 punti.** A tal fine la scheda di valutazione annuale allegata al vigente Sistema della performance, attribuirà i 48 punti destinati ai "RISULTATI – saper fare" sulla base del rendimento individuale che tenga conto: 1) della puntualità degli adempimenti processuali dai quali possano conseguire decadenze, preclusioni o effetti pregiudizievoli dell'attività legale, 2) Tempestività nello svolgimento dell'attività consultiva, 3) numero e qualità degli affari trattati. Le somme non attribuite costituiscono economie di bilancio.

7. I compensi professionali, nei casi di compensazione integrale degli stessi, sono corrisposti secondo i valori medi dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 decurtati del 30% con esclusione del rimborso spese forfettarie. Esclusivamente per le cause dinanzi al Giudice di Pace, i predetti compensi professionali sono corrisposti secondo i valori minimi dei suddetti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, con esclusione del rimborso spese forfettarie. La spesa derivante da tali compensi è corrisposta nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto e di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore (attualmente l'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 114 stabilisce che lo stanziamento previsto in bilancio non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013). L'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento emesso. Nel caso di difesa congiunta di due avvocati dell'ente, sarà sempre dovuto un compenso unico, determinato secondo i criteri sopracitati.
8. I compensi di cui ai precedenti commi, previo accantonamento delle risorse necessarie al versamento dell'IRAP, sono comprensivi degli oneri contributivi e assicurativi a carico del Comune.
9. I sopracitati compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato in servizio presso l'Avvocatura Comunale una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Le somme eccedenti verranno riversate nel bilancio dell'amministrazione.
10. Nessun compenso sarà corrisposto nel caso di esito sfavorevole del giudizio o in cui vi sia stata soccombenza alle spese dell'ente e per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*. Inoltre non spetta alcun compenso per i pareri dati in favore dell'ente.
11. L'avvocato coordinatore provvede alla suddivisione del lavoro tra gli altri avvocati interni assegnando gli affari contenziosi e consultivi in ragione della specializzazione professionale e delle conoscenze e competenze specifiche ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 114, nonché della puntualità nello svolgimento delle procedure.
12. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli avvocati collocati a riposo a qualunque titolo anche dopo la data di quiescenza.
13. La liquidazione a favore degli avvocati ha luogo con determinazione del Dirigente dell'Unità Operativa Autonoma Avvocatura Comunale e, in caso di impedimento, del Dirigente del Settore Affari Generali e **Attività Produttive**.

Art. 17

1. Il comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli etc.), nessuna esclusa.
2. Per motivi di urgenza e/o contingibili il legale può anticipare le predette somme e l'ente le rimborserà per il tramite del servizio economato senza ritardo alcuno, previa esibizione di idonea documentazione.
3. La tassa di iscrizione all'albo professionale è a carico del bilancio comunale. Al relativo pagamento provvederà di volta in volta il settore "Programmazione finanziaria ed economica" sulla base della richiesta del Consiglio dell'Ordine.

Art. 18

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. n. 244 del 2007, è possibile creare, come oggetto della reciproca cooperazione tra diverse amministrazioni comunali interessate, "l'ufficio legale comune unitario" di Avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. (vedi per le modalità organizzative dell'ufficio unico Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 7 giugno 2017, n. 2731).

Art. 19

1. Ai sensi dell'art. 24, c.1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.
2. E' consentita l'ostensione del parere quando lo stesso ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso.
3. Sono invece sottratti all'accesso i pareri espressi al fine di definire una strategia, una volta insorto un determinato contenzioso ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio. Sono altresì esclusi dall'accesso i pareri nei casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio i pareri di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 20

1. Per tutto quanto non previsto dal presente, si rinvia, ove applicabili, alle norme di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012, all'art. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L. 11/8/2014 n. 114, alla L. n. 36/1934 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*", al CCNL di categoria in vigore e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato e alla costante giurisprudenza formatasi in materia.

Art. 21

1. Il presente regolamento, verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, unitamente all'atto di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio on-line del comune ed entra in vigore nella data in cui acquista esecutività la deliberazione che lo approva.